

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA



26495

174

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

R.G.N. 2884/2009

Cr. 26485

Com. [redacted] Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. STEFANO BIELLI

- Presidente - Ud. 27/05/2014

Dott. ANTONIO VALITUTTI

- Consigliere - PU

Dott. ENRICO SCODITTI

[redacted] Consigliere -

Dott. MARCO MARULLI

[redacted] Consigliere -

Dott. PAOLA VELLA

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2884/2009 da

AGENZIA DELLE ENTRATE persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

2014

contro

1980

SCARL IN LIQUIDAZIONE in persona
dell'ultimo legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA
presso lo studio dell'avvocato che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 567/2007 della
del LAZIO,
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il
12/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/05/2014 dal Consigliere Dott. PAOLA
VELLA;

udito per il ricorrente l'Avvocato che si
rimette al Collegio sulla ammissibilità del ricorso e
chiede l'inammissibilità del controricorso;

udito per il controricorrente l'Avvocato che
si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.

Fallimentari.it

Società.it



RITENUTO IN FATTO

La società [redacted] a r.l. in liquidazione impugnava la cartella di pagamento ad essa notificata in data 14.7.2004, per "ritardati od omessi versamenti" Iva e Irap nell'anno di imposta 1999, eccependone la nullità per carenza di motivazione, la tardività di liquidazione, iscrizione a ruolo e notificazione ed infine l'omesso invio dell'invito preventivo a fornire chiarimenti e documenti.

Avverso la sentenza del 18.3.2005, con cui l'adita Commissione tributaria provinciale di Latina aveva accolto le contestazioni del contribuente, l'Agenzia delle entrate proponeva appello, con ricorso dell'11.4.2006, che veniva però rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 567/40/07 del 21.9.2007, per la ritenuta tardività della notifica della cartella, con implicito assorbimento delle restanti questioni.

Per la cassazione della sentenza d'appello, depositata il 12.12.2007 e non notificata, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, notificandolo alla [redacted] a r.l. in liquidazione", in persona del legale rappresentante, nel domicilio eletto per il giudizio di merito, presso lo studio del rag. Tommaso Abballe, ove la notifica si è perfezionata in data 26.1.2009.

Ha proposto controricorso la [redacted] "disciolta e cancellata" a r.l. in liquidazione, in persona dell'ultimo legale rappresentante *pro tempore*, sig. [redacted], eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per l'intervenuta estinzione della società sin dal 16.2.2007 (data di iscrizione della cancellazione della stessa dal registro delle imprese, su bilancio finale di liquidazione del 16.1.2006) e, in via subordinata, la sua inammissibilità per difetto di autosufficienza ed inidoneità del quesito di diritto, nonché, nel merito, la sua infondatezza [redacted] pretesa tempestività della notifica della cartella esattoriale, con espressa riserva di riproposizione, nell'eventuale giudizio di rinvio, delle ulteriori eccezioni accolte in primo grado e rimaste assorbite in grado di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va in primo luogo esaminata la questione pregiudiziale della ammissibilità del ricorso, in quanto proposto nei confronti di società estinta.

2. In fatto, dagli atti di causa emerge che la contribuente [redacted] a r.l. in liquidazione" impugnò la cartella esattoriale per cui è causa con ricorso del 6.9.2004; che la Commissione tributaria provinciale pronunciò sentenza di primo grado in data 18.3.2005; che la società presentò il bilancio di liquidazione in data 16.11.2006 e fu cancellata dal registro delle imprese in data 16.2.2007; che la cessazione dell'attività fu

comunicata in data 12.12.2006 anche all'Agenzia delle entrate; che la Commissione tributaria regionale ebbe a deliberare sull'appello dell'Agenzia delle entrate in data 21.9.2007 e depositò la sentenza di secondo grado in data 12.12.2007; che nel corso del giudizio di secondo grado la circostanza dell'intervenuta estinzione della società, sebbene verificatasi circa sette mesi prima dell'udienza di discussione, non fu segnalata dalle parti, né rilevata d'ufficio dal giudice d'appello, che pronunciò quindi la sentenza qui impugnata (come da epigrafe) nei confronti di "

LIQUIDATORE

SOC. COOP. ARL

che il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate è stato proposto nei confronti della; soc.coop. a r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t." e ad essa notificata nel domicilio eletto per il giudizio di merito, presso lo studio del rag.

3. Sul dibattuto tema degli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese - dopo la riforma organica del diritto societario di cui al D.Lgs. n. 6/03, ed in particolare alla luce delle innovazioni apportate dall'art. 2495 cod.civ. rispetto al precedente art. 2456 cod.civ. (in base al quale si riteneva che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti) - erano di recente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 6070 del 13 marzo 2013.

3.1. Sotto il profilo sostanziale, con tale atto si era stabilito che, "qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o, illimitatamente, a seconda che, *pendente societate*, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento, da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato".

3.2. Ne conseguiva, sotto il profilo processuale, che (fatta eccezione per la *fiction juris* contemplata dall'art. 10, L.Fall.) "la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente

agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati, o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta."

4. A tali puntuali indicazioni si erano quindi conformate varie pronunce delle sezioni semplici di questa Corte, ove si era ribadito, tra l'altro, che l'effetto immediatamente estintivo della cancellazione della società dal registro delle imprese (indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo) determina il difetto di legittimazione, sostanziale e processuale (attiva e passiva) del liquidatore della società cancellata, essendosi tale legittimazione trasferita automaticamente ai soci ex art. 110 cod. proc. civ., a prescindere dal fatto che l'evento interruttivo sia stato o meno dichiarato dal difensore della società nel processo in corso, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione - e, specularmente, del controricorso - per carenza di capacità processuale ex art. 75, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, Sent. n. 8596 del 09/04/2013); che, laddove l'evento non sia fatto constare nei modi di legge, [redacted] quando farlo constare in tali modi non sarebbe stato più possibile - come ad esempio nel corso del giudizio di cassazione, dominato dall'impulso di ufficio e quindi refrattario all'applicazione delle comuni cause interruttive (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 3323 del 13/02/2014) - l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società, avrebbe dovuto provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, non potendo la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo sia occorso (Cass., Sez. 5, sent. n. 21517 del 20/09/2013; conf. Cass., Sez. Lav., ord. n. 6468 del 19/03/2014; cfr. Cass. Sez. 1, sent. n. 18128 del 26/07/2013).

5. Era stato altresì ritenuto che l'esigenza di stabilità del processo - la quale ne consente eccezionalmente la prosecuzione pur quando sia venuta meno la parte, ove l'evento interruttivo non sia stato fatto constare nei modi di legge - riguarda solo il grado di giudizio in cui l'evento si è verificato, diversamente dovendo sempre il giudizio d'impugnazione essere promosso da e contro i soggetti effettivamente legittimati (la c.d. "giusta parte"), alla luce dell'art. 328 cod. proc. civ. (attestante la volontà del legislatore di adeguare il processo di

impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato) e per la constatazione che lo svolgimento - ai fini dell'impugnazione - degli accertamenti sulla condizione soggettiva della controparte, normalmente richiesti al momento introduttivo della lite, non rappresenta né un onere troppo gravoso né un'ingiustificata limitazione del diritto d'azione, tanto più nei riguardi delle società, la cui cancellazione dal registro delle imprese è oggetto di pubblicità legale facilmente accessibile con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass., Sez. un. n. 6070/13 cit., conf. Cass., sent. n. 18128/13, n. 14106/12, n. 1760/12, n. 10649/11, n. 259/11, n. 14699/10, n. 13395/07, n. 15783/05).

6. Applicando i suddetti principi al caso di specie, in cui la cancellazione della società intimata dal registro delle imprese si è verificata nel corso del giudizio di secondo grado - prima che la causa fosse trattata in decisione dalla Commissione tributaria regionale e senza che tale evento fosse stato dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ. - il presente giudizio di impugnazione sarebbe risultato inammissibilmente instaurato contro l'(ex) legale rappresentante della società, il quale a volta avrebbe inammissibilmente resistito, valendo la regola della legittimazione processuale attiva e passiva dei soci della società estinta.

7. Sennonché, tali approdi sono stati più volte rivisitati dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, che, riesaminati i diversi orientamenti giurisprudenziali succedutisi nel tempo (oscillanti tra gli antipodi dell'ultrattività del mandato e dell'inammissibilità dell'impugnazione) e tentando di mediare tra le contrapposte esigenze di tutela (della "giusta parte", o di chi abbia incolpevolmente ignorato l'evento) hanno enunciato il seguente principio di diritto:

"L'incidenza sul processo degli eventi previsti nell'art. 299 c.p.c., (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase di rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione.

Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscono gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il

procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiarati in udienza o notificati alle altre parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 300 c.p.c., comma 4.

Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta al detto procuratore, a norma dell'art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace; b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace; c) è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento." (Cass., Sez.un., sent. 4.7.2014, n. 15295; conf. Sez. un., sent. 29.9.2014, n. 20447 e sent. 22.9.2014, n. 19887).

8. In estrema sintesi, e per quanto rileva nel presente giudizio, le più recenti Sezioni Unite ancorano al principio di ultrattività del mandato l'effetto di stabilizzazione della posizione giuridica di una società estinta, che solo grazie ad una *fiction iuris* viene considerata come ancora esistente rispetto alle altre parti ed al giudice; l'ultrattività della procura alla lite comporta quindi che il procuratore costituito continui a rappresentare la parte, la quale per il suo tramite viene perciò considerata esistente e capace (sul punto va però sottolineato che nel processo tributario la parte contribuente può essere difesa da professionisti diversi dagli avvocati, i quali non sono invece abilitati alla difesa nel giudizio di cassazione, dove perciò assai spesso il difensore è soggetto diverso da quello incaricato nei gradi precedenti). Questa "posizione giuridica stabilizzata" si può inoltre modificare, laddove nella successiva fase d'impugnazione si costituiscono gli "eredi", nel caso di società da intendersi come gli (ex) soci, secondo l'insegnamento di Cass. Sez. un. n. 6070/13, che in parte qua sembra conservare la sua validità.

9. Sotto altro profilo, nella sentenza n. 15295/14 vengono posti espressamente in risalto i contrapposti interessi in gioco: a) quello della controparte che non ha subito l'evento, alla prosecuzione del processo ed all'ammissibilità dell'impugnazione; b) quello della parte colpita dall'evento, alla garanzia del diritto di difesa. Nel caso di specie, questo secondo interesse merita

attenta considerazione, dal momento che il controricorso proviene dalla "disciolta e cancellata" società, "in persona dell'ultimo legale rappresentante pro tempore", sicché, applicando la *fictio iuris* di cui si è detto, dovrebbe effettivamente fingersi che la società sia ancora in vita, con conseguente ammissibilità del controricorso così proposto; se non fosse, però, che il principio di ultrattività del mandato conferito dalla società al rag. Tommaso Abballe è idoneo a sorreggere la validità della notifica del ricorso effettuata presso di lui dall'Agenzia delle entrate, ma non anche la validità del controricorso proposto dalla stessa società, in forza di procura speciale (necessariamente) conferita ad un diverso difensore, non essendo il precedente abilitato all'assistenza della parte davanti a questa Corte.

10. Lo scollamento tra finzione e realtà appare poi evidente se si considera che non partecipano al giudizio i soci, ossia gli unici soggetti che, essendo i "successori" della società estinta, ne subiscono gli effetti. Al riguardo è significativo il richiamo fatto dalle stesse Sezioni Unite al reintrodotta art. 816 sexies cod. proc. civ., iaddove si pone la preclusione dell'arbitro dell'interesse comune delle parti, ferma restando, però, la salvaguardia del contraddittorio, che l'arbitro deve assicurare con qualsiasi misura. Nessuna misura del genere sembra però adottabile in questa sede, escludendosi nel giudizio di cassazione la possibilità di sanatoria ex art. 182 cod. proc. civ. e di ratifica postuma della procura speciale (Cass., Sez. un. 13 giugno 2014, n. 13431).

11. Per concludere sulla questione preliminare, questo Collegio ritiene che meriterebbero ulteriore ponderazione sia le rappresentate peculiarità del processo tributario, sia la diversa natura della procura alle liti ex art. 83 cod. proc. civ. rispetto al mandato (con particolare riguardo alla disciplina della sua estinzione, ex artt. 1722, 1723 e 1728 cod.civ.), sia infine - e soprattutto - le differenze che oggettivamente contraddistinguono gli eventi che colpiscono la persona fisica (morte) rispetto a quella giuridica (estinzione), alla luce del sistema di pubblicità legale. In questo secondo caso immediatamente fruibili tutte le necessarie informazioni (attraverso la consultazione del registro delle imprese) non si può ritenere opportuno, a così breve distanza dalle recenti pronunce delle quali si è dato conto, una ulteriore rimessione della *vexata quaestio* alle sezioni unite per ulteriori approfondimenti, anche a salvaguardia della ragionevole durata del processo.

12. Di conseguenza, facendo applicazione dei principi da ultimo fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte, il ricorso, in quanto notificato alla (pur estinta) società contribuente presso il difensore costituito nel grado di merito, va dichiarato ammissibile e da esaminare, perciò, nel merito.

13. Ebbene, l'unico motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate - per violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 25, d.P.R. n. 602/73 nonché dell'art. 1, comma 5-bis e 5-ter, d.l. n. 106/05, convertito dalla l. n. 156/05, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. - merita accoglimento.

14. La ricorrente stigmatizza giustamente la sentenza impugnata nella parte in cui, a fronte di una cartella di pagamento notificata in data 14.7.2004 per somme liquidate ai sensi dell'art. 36 bis, d.P.R. n. 600/73 e dell'art. 34 bis, d.P.R. n. 600/73, iscritte a ruolo nel 2002, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2000 (per l'anno di imposta 1999), ha ritenuto che le nuove disposizioni dettate dall'art. 1, comma 5-bis, d.l. 106/05 non avessero efficacia retroattiva e non potessero quindi applicarsi ai giudizi pendenti - come quello di specie - nonostante la natura dichiaratamente transitoria delle disposizioni contenute dal successivo comma 5-ter dello stesso art. 1, d.l. 106/05.

15. Invero, l'originaria disposizione dell'art. 25, d.P.R. n. 602/73 - che imponeva agli esattori di notificare la cartella di pagamento non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello in corso al momento della consegna del ruolo - è stata più volte modificata, da ultima con il d.l. 17 giugno 2005, n. 106 (convertito con modificazioni dalla l. n. 156/05, n. 156), che ha ridisciplinato la materia - abrogando l'art. 17 d.P.R. n. 602/73, riformulando l'art. 25 e le relative disposizioni all'iva - alla luce della sentenza n. 28000/2004, con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 (come modificato dal D.Lgs. n. 193/01), nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis, d.P.R. n. 600/73.

16. Il comma 5-ter dell'art. 1, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 156/05 ha fissato nuovi termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, stabilendo che, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento deve essere notificata - per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, come quella per cui è causa - a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

17. È ormai *ius receptum* di questa Corte che le suddette disposizioni operino retroattivamente, sia per il tenore testuale dell'esordio del commi 5-bis e 5-ter, sia perché destinate ad eliminare la lacuna normativa verificatasi per effetto della declaratoria di incostituzionalità: esse sono pertanto inequivocabilmente munite di valore transitorio, trovando applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l'ente impositore, ma anche a quelle *sub iudice*, non ancora definite con sentenza passata in giudicato (Cass. n. 22421 e n. 15329 del 2014; n. 14144 e

n. 8406 del 2013; n. 16990 del 2012; n. 2212 del 2011; cfr. n. 1435 del 2006 e n. 26104 del 2005).

18. Come anticipato, la nuova disciplina si applica anche ai fini della riscossione dell'Iva, senza che possa invocarsi il più breve termine quadriennale previsto per la notifica degli avvisi di rettifica e accertamento dall'art. 57, d.P.R. n. 633/72, in linea con l'obiettivo di uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto (art. 5-ter cit.). Diversamente, infatti, si determinerebbe proprio quell'anticipata consumazione del termine di decadenza che il legislatore del 2005 aveva inteso evitare, mediante disposizioni che hanno poi superato il vaglio di legittimità costituzionale (Corte Cost., sent. n. 11 del 2008 e ord. n. 178 del 2008).

19. Questa Corte ha altresì rilevato la coerenza di simili conclusioni con la VI direttiva 77/388/CEE, art. 22, n. 8 (cfr. Corte di Giustizia, sent. 21/02/2006, causa C-255/02; sent. 22/05/2008, causa C-162/07), che non consente forme di rinuncia generale e indiscriminata al potere di verifica e rettifica da parte dell'amministrazione finanziaria; (Corte di Giustizia, 17/07/2008, causa C-132/06). Infatti, l'introduzione (dopo l'intervento della Corte Costituzionale del 2005) di una misura decadenziale prossima alla scadenza dei termini entro cui il Fisco avrebbe dovuto procedere al recupero, avrebbe messo in discussione la responsabilità che grava su ogni Stato membro di garantire l'esatta riscossione dell'imposta, consentendo di fatto una sorta di esenzione dal sistema comune dell'Iva per taluni esercizi fiscali (Cass. n. 16990 e n. 15786 del 2012).

20. In conclusione, la notifica della cartella *de qua* va ritenuta tempestiva.

21. All'accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata, da disporre con rinvio, ai fini dell'esame delle ulteriori censure sollevate dal contribuente, di cui lo stesso giudice d'appello ha fatto atto, ma che sono restare implicitamente assorbite nella decisione.

22. Resta ovviamente ferma (ed anzi auspicabile) la possibilità che nel giudizio di rinvio si costituiscano gli ex soci della società contribuente, quali soggetti effettivamente legittimati in luogo della società medesima, ormai da tempo estinta.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione del Collegio nella camera di consiglio del 10 novembre 2014.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 7 DIC 2014

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Bolognani

Il Consigliere est.



Il Funzionario Giudiziario
Marcello Bolognani

Il Presidente

ud. 27 maggio 2014

R.G.N. 2884/09